

Registrazione degli atti delle unioni civili delle
persone dello stesso sesso nell'Archivio dello
Stato civile: profili di incostituzionalità e spunti di
riflessione *de iure condendo*

Convegno Comitato Pari Opportunità del COA di
Modena

16 Dicembre 2022

Avv. Elisa Ziccardi

Cronaca: “quattro anni indietro per le famiglie omogenitoriali”

- **Decreto Tribunale di Torino, VII Sez. Civ., 13 Luglio 2021 n.1133**: rigetto dell'istanza ex art.262 c.c. alla figlia nata da PMA, per violazione degli artt. 42 DPR n.396/2000 e 5 L.40/2004 (disapplicazione dell'atto amministrativo formato in violazione di legge).
- **Decreto Corte di Appello di Torino, Sezione Famiglia, 24 febbraio 2022**: rigetto del reclamo congiunto delle madri in base ad un precedente della medesima Corte del 15-26 gennaio 2021.
- **Lettera del Prefetto al Sindaco Lo Russo**, con cui si invita alla sospensione della registrazione dei figli nati da coppie omosessuali con PMA all'Anagrafe del Comune di Torino.

Costituzione unione civile-art.1, commi 1, 2 e 3 L.n.76/2016

UNIONE CIVILE

SPECIFICA FORMAZIONE
SOCIALE EX ARTT. 2 E 3
COST.

DICHIARAZIONE DI FRONTE
ALL'UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

DUE TESTIMONI

DATI ANAGRAFICI,
REGIME PATRIMONIALE E
RESIDENZA DELLE PARTI
(comma 9)

DATI ANAGRAFICI E
RESIDENZA DEI
TESTIMONI

SCELTA DI UN COGNOME
COMUNE PER LA DURATA
DELL'UNIONE;
CONSERVAZIONE DEL PROPRIO
COGNOME

SCELTA DEL COGNOME

D.P.C.M. del 23 luglio 2016 n.144: “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’art.1, comma 34, L.n.76/2016” -in vigore dal 29.7.2016-

- **Articolo 4, comma 2:** Annotazione nell’atto di nascita ed aggiornamento della scheda anagrafica.

Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5: “: Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, L.n.76/2016”- in vigore dall’11.2.2017;

- **Tribunale di Lecco, I Sez. Civ., ordinanza del 2 aprile 2017**, in articolo29.it

Scioglimento unione civile -art.1, comma 26

Tribunale di Lucca, ordinanza del 14 gennaio 2022;

Legittimità costituzionale delle norme:

-art.1, comma 26, L.76/2016;

-art.31, comma 3, Dlgs. n.150 del 2011;

-art.31, comma 4 bis, Dlgs. n.150 del 2011 inserito dall'art.7 del Dlgs.19/1/2017 n.5;

-art.70 octies, comma 5, D.P.R. 396/2000.

Contrasto con articoli 2 e 3 Cost., 8 e 14 CEDU.

Diritto alla propria identità sessuale, quale componente del diritto all'identità personale (art.2 Cost): *“complesso degli elementi, non solo fisici, ma psicologici con cui la persona viene riconosciuta dall'ambito sociale di riferimento”* (ex multis, Corte Cost. n.13 del 24 gennaio 1994 e Corte Cost. n.161 del 23 maggio 1985).

Dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione

-Rifiuto da parte dell'Ufficiale dello Stato civile: attualmente in Italia si rifiuta la formazione dell'atto di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso, quando la dichiarazione viene resa avanti l'Ufficiale di Stato Civile.

-Legittima la trascrizione dell'atto di nascita e/o riconoscimento di filiazione formato all'estero e non contrario all'ordine pubblico (Cass. Sez. Unite n.12193 dell'8 maggio 2019).

L'Ufficiale dello Stato Civile oppone **rifiuto motivato**, lasciando agli interessati l'onere di impugnarlo, con ricorso in Tribunale, ai sensi dell'art. 95 del DPR n. 396/2000.

L'Ufficiale dello Stato Civile non è parte del procedimento (Cass.Civ., Sez.I, n.5894 del 12.3.2018).

MOTIVI DEL RIFIUTO

- a) **Quadro giuridico ben definito** da cui si ricava che la filiazione sia solamente da genitori di sesso diverso;
- b) **Regolamento dello Stato Civile** consente la denuncia di nascita e/o di riconoscimento alla sola madre, al solo padre (se manca il riconoscimento materno), ma non al genitore di intenzione o a genitori di sesso diverso;
- c) **Legge n.76 del 2016, art.1, comma 20** non richiama espressamente le norme in tema di filiazione, sia all'interno del matrimonio (artt. 231-232 c.c.) che fuori dal matrimonio (art.250 c.c. e ss);
- d) **Legge n.40 del 2002, art.12** vieta il ricorso alla PMA a coppie dello stesso sesso ed è efficace, avendo superato il vaglio della legittimità costituzionale;

MOTIVI DEL RIFIUTO

- e) **D.P.R. n. 396/2000, artt. 11 e 12** si prevede la **tipicità degli atti dello Stato Civile**: tutte le formule previste per la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento sono vincolanti per l'Ufficiale dello Stato civile;
- f) **Formule e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno (D.M. Interno del 5/4/ 2002, integrato con D.M. 9/12/2014 e D.M. 27/2/2017)** e nessuna discrezionalità dell'Ufficiale dello Stato Civile;
- g) **Circolari del Ministero dell'Interno vincolanti**;
- h) **Sentenze della Corte Costituzionale n.221 del 23.10.2019, n.237 del 15.11.2019, n.230 del 4.11.2020 e anche n.32 del 9 marzo 2021**;
- i) **Sentenza n.12139 delle Sezioni Unite Civili dell'8.5.2019.**

- **Omissione delle indicazioni sulla filiazione:** qualora si presentino genitori dello stesso sesso a rendere la dichiarazione di nascita e/o riconoscimento, l'Ufficiale di Stato Civile non potrà registrare la filiazione e l'atto di nascita andrà formato, nel rispetto dei diritti del neonato, ma si dovranno omettere le indicazioni sulla filiazione che risulti non consentita dal nostro ordinamento: si potrà indicare la sola madre, od il solo padre in mancanza della madre, od entrambi i genitori che non potranno però essere dello stesso sesso.
- **Rifiuto di sottoscrivere l'atto di nascita come formato:** l'Ufficiale di Stato Civile dovrà segnalare la mancata formazione dell'atto di nascita al Procuratore della Repubblica affinché possa attivarsi per la formazione dell'atto omesso, secondo la procedura della rettificazione pure prevista dall'art. 95 del DPR n. 396/2000.

Corte Costituzionale, sent.n.32 del 9 Marzo 2021

- **Rimettente:** Tribunale di Padova (ordinanza del 9.12.2019);
- **Legittimità costituzionale delle norme:**
- Articoli 8 e 9 Legge 19 febbraio 2004 n.40 in materia di PMA,
- Articolo 250, comma IV, c.c.
- **Contrasto** con articoli 2,3,30 e 117, comma I, Cost; articoli. 2,3,4,5,7,8 e 9 Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e articoli 8 e 14 CEDU.

Fatto: ricorso della madre intenzionale di due gemelle, nate da PMA con la partner, nate in Italia, ma riconosciute soltanto dalla madre biologica, per essere autorizzata a riconoscere le proprie figlie, attribuire il cognome e rettificare gli atti dello stato civile.

- Dissenso della madre biologica, non è possibile l'adozione in casi particolari (artt. 44 e 46 Legge n.184 del 1983) e neppure il riconoscimento ex art.250 c.c.

Corte Costituzionale, sent.n.32 del 9 Marzo 2021

- **Vuoto di tutela** e violazione di diritti costituzionalmente garantiti:
- **Diritto inviolabile all'identità personale (art.2 Cost)** nell'ambito di una formazione sociale che, pur non corrispondente alla famiglia tradizionale, è meritevole di tutela.
- **Diritto del minore** ad *“avere due persone che si assumono la responsabilità di provvedere al suo mantenimento, cura e istruzione”* (artt.2,3,4,5, 7, 8 e 9 Convenzione sui diritti del fanciullo) e **interesse prevalente del minore**;
- **Diritto alla vita privata del minore (art.8 CEDU)**;
- **Principio di uguaglianza (art.3 Cost)**: disparità di trattamento rispetto ai nati da fecondazione eterologa di coppia eterosessuale o di coppia dello stesso sesso, qualora la madre biologica presti l'assenso all'adozione in casi particolari e anche rispetto ai nati da rapporto incestuoso.

Corte Costituzionale, sent.n.32 del 9 Marzo 2021

- **Riconoscimento della genitorialità sociale:** conforme a Corte Cost. sent. n.272 del 18.12.2017 e Corte Edu Sentenze gemelle del 26.6.2014 Mennesson e Labasse contro Francia;
- **Unicità dello status di figlio:** ispira tutti i più recenti interventi normativi;
- **Obbligo dello Stato italiano di** *“garantire la stabilità dei legami e delle relazioni del minore in riferimento a tutte le persone con cui questi abbia instaurato un rapporto stretto, pur in assenza di un legame biologico”*.
- **“E’ il legislatore a dover individuare un ragionevole punto di equilibrio fra i diversi beni costituzionalmente coinvolti, nel rispetto della dignità umana”**.

Corte Costituzionale, sent.n.33 del 9 Marzo 2021

- **Rimettente:** Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, su ricorso del Ministero dell'Interno e del Sindaco del Comune di Venezia avverso il provvedimento della Corte di Appello di Venezia, che riconosce efficacia in Italia all'atto di nascita straniero di minore nato da persone dello stesso sesso.
- **Legittimità costituzionale di tre norme:**
- articolo 12, comma VI, Legge n.40/2004 su PMA;
- articolo 64, comma I, lett.g) Legge n.318/1995;
- articolo 18 D.P.R. n.396/2000 (ordinamento di Stato civile).

Fatto: due uomini, uniti civilmente in Italia e sposati in Canada, ricorrono alla maternità surrogata, ad opera di una donna fecondata con ovuli di donatrice anonima e gameti di uno dei due uomini. L'Ufficiale dello Stato Civile canadese inserisce nell'atto di nascita solo il nome del genitore biologico e su ricorso di entrambi la Corte Suprema della British Columbia rettifica l'atto di nascita.

Corte Costituzionale, sent. n.33 del 9 Marzo 2021

- **Compatibilità del diritto vivente**, come cristallizzato dalle Sezioni Unite del 2019, **rispetto alla salvaguardia dei migliori interessi o superiore interesse del minore** (art.8 CEDU, Parere G.C.Corte EDU del 10/4/2019, art.24 CDFUE, articoli 2,3,7,8,9 Convenzione sui diritti del fanciullo, artt.2, 3, 30 e 31 Cost.).
-
- **Necessità di ricercare “la soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore, quella che garantisca la migliore cura della persona”** (Corte Cost., sent.n.11 del 10.2.1981).
-
- **Non automatica preminenza dell’interesse del minore:** *«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri[...]»* (Corte Cost., sent. n. 85 del 9 maggio 2013).

Corte Costituzionale, sent. n.33 del 9 Marzo 2021

- **E' interesse del minore** vedere riconosciuti dal punto di vista giuridico i legami con entrambe le persone che hanno condiviso il progetto genitoriale e, quindi, la **titolarità giuridica di tutti i doveri** che il nostro ordinamento lega indissolubilmente alla **responsabilità genitoriale**.
- **L'orientamento sessuale della coppia non incide di per sè sull'idoneità di assunzione della responsabilità genitoriale** (Corte Cost., sent. n. 221 del 2019; Corte di cassazione, Sez.I Civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).
- **Compito del legislatore** nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela dei nati da maternità surrogata (*capitis deminutio* simile a quella eliminata per figli nati da incesto).

Corte di Cassazione, Sez.I Civ., ordinanza del 21 gennaio 2022:

rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle S.U.

- 1) **Vuoto normativo** che si protrae e impossibilità del Giudice di riferirsi al preesistente diritto vivente (Sez. Unite n.12193 del 2019);
- 2) **Valutazione caso per caso** secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità del conflitto fra il riconoscimento dello *status* di filiazione e l'ordine pubblico internazionale;
- 3) Confronto fra **i diritti del minore all'identità personale** e vita familiare e **la tutela della dignità della donna** (adesione libera e consapevole, revocabilità del consenso sino alla nascita, valutazione degli effetti del diniego).

Tribunale di Bari, I Sez. Civ., decreto del 20/7-7/9/2022

- **Ricorso del PM**, su istanza dei **nonni** (genitori della madre genetica), ex art.95 DPR n.396/2000 per la rettificazione dell'atto di nascita: cancellazione del nominativo della genitrice intenzionale per difformità tra lo stato di fatto effettivo e lo stato rappresentato dall'atto di nascita trascritto.
- **Fatto**: due donne, sposate a New York, ricorrono in California alla gestazione per altri e una dona l'ovulo;
- le donne chiedono la trascrizione dell'atto di nascita redatto in California, con l'indicazione di entrambe le madri (*parents*) al Comune di Bari, che inizialmente rigetta il ricorso, poi **in autotutela** trascrive l'atto di nascita nel 2018.

Tribunale di Bari, I Sez. Civ., decreto del 20/7-7/9/2022

- **Rigetto del ricorso:** Il Tribunale applica la legge californiana più favorevole al minore, ma fornisce una lettura costituzionalmente orientata della Legge n.40/2004 (sentenze Corte Cost. nn.32 e 33 del 2021 e giurisprudenza Corte EDU) e ritiene **preminente l'interesse del minore** al legame con entrambe le mamme, rispetto all'**interesse di tutela della dignità** della gestante.
- Principio per cui **“il minore è incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita, anche quando dette condotte integrano un illecito amministrativo e penale”** (Corte d'Appello di Bari, decreto del 9.10.2020; Corte d'Appello di Cagliari, decreto del 28.4.2021 n.691; Tribunale di Milano, decreto del 23.9.2021)

DATI DI RILEVAMENTO DELLE UNIONI CIVILI

-ISTAT: in Italia 1.539 unioni civili nel 2021, calo del 33% rispetto all'anno precedente, la percentuale maggiore è al Nord Ovest

Comune di Castelfranco Emilia (33.000 abitanti): circa 1.521 atti registrati nell'anno 2021 (tra atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza)

Numero di unioni civili: **sette** unioni civili costituite nel Comune di Castelfranco Emilia (MO) dal 2016

DE IURE CONDENDO

- **“Ragionevole punto di equilibrio** tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità umana “ (Corte Cost. n.33/2021; Corte Cost. n.347/1998);
- **Disciplina organica**, che riveda gli istituti del riconoscimento e dell’adozione.
- **Superamento dei limiti dell’adozione in casi particolari** (art. 44, comma I, lettera d) della Legge n.184 del 1983): procedimento lungo, che non attribuisce la genitorialità all’adottante e prevede l’assenso dell’altro genitore.

DE IURE CONDENDO

- **Riconoscimento *tout court*** del figlio nato da PMA di persone dello stesso sesso da parte del genitore intenzionale, in caso di dissenso del genitore biologico: disparità di trattamento con il minore adottato con l'assenso ai sensi dell'art.44 Legge n.184 del 1983.
- **Riconoscimento dell'atto di nascita formato all'estero** ex art. 67 della Legge n.218 del 1995: maggiore celerità di procedimento.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

- **Legge 20 maggio 2016 n.76:** Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (GU n.118 del 21-5-2016) in vigore dal 5.6.2016;
- **Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5:** Adegumento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c) della legge 20 maggio 2016, n. 76 (GU n.22 del 27-1-2017) in vigore dall'11.2.2017;
-
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n.396** (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2, comma 12, della Legge 15 Maggio 1997 n.127)

- **Decreto Legislativo del 1 Settembre 2011, n.150:** Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (G.U. n.220 del 21-9-2011)
- **Legge 31 maggio 1995, n.218:** Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
- **Legge 19 Febbraio 2004 n.40:** Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
- **Legge 4 maggio 1983 n.184:** Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei figli minori

QUADRO GIURIDICO SOVRANAZIONALE

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;**
- **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU),** firmata a Roma il 4 Novembre 1950 e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955 n.848, che ratifica la Convenzione e il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa;
- **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC),** firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 27 maggio 1991 n.176, che ratifica la Convenzione e non il Protocollo;

- **Sentenze della Corte di Giustizia del 26 giugno 2014 Mennesson contro Francia (Ricorso n.65192/2011) e Labassee contro Francia (Ricorso n.65941/11);**
- **Parere consultivo reso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in Grande Camera il 10 aprile 2019.**